

IVA

Disciplina Iva degli omaggi e fatturazione elettronica

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Master di specializzazione
IVA NAZIONALE ED ESTERA
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Nel presente contributo si propone un riepilogo della **disciplina Iva** che regola le **cessioni di beni commercializzati o prodotti dall'impresa** e **ceduti a titolo gratuito a clienti**, con i conseguenti risvolti in ottica di compilazione del **tracciato XML della fatturazione elettronica**.

Ai fini Iva l'[articolo 2, comma 2, punti 4\) e 5\), D.P.R. 633/1972](#) disciplina le seguenti operazioni:

- **cessioni gratuite di beni** ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta;
- **destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore** o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione **o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione**, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.

Le descritte operazioni **vanno assoggettate ad Iva**. Il cedente può **scegliere se applicare o meno la rivalsa dell'imposta al proprio cessionario**: infatti, ai sensi dell'[articolo 18 D.P.R. 633/1972](#) la rivalsa Iva **non è obbligatoria**.

Ipotizziamo che il fornitore decida di **addebitare la sola Iva** al destinatario della merce. In tale circostanza, il cedente nazionale applica la rivalsa Iva ed emette una **"normale" fattura elettronica** utilizzando il **Tipo documento TD01** (in caso di fattura immediata) **oppure il TD24** (in caso di fattura differita, con **obbligo di emissione del ddt** utile a comprovare la data di effettuazione dell'operazione). Resta inteso che, trattandosi di omaggi/campioni gratuiti, il cliente sarà tenuto a versare alla controparte solo l'importo dell'imposta applicata in fattura.

Si ricorda che, in occasione dell'invio dei beni oggetto di cessione gratuita che **rientrano**

nell'attività propria dell'impresa, è sempre opportuno **emettere un documento di trasporto, specificando la causale del trasporto** - omaggio, cessione gratuita - al fine di identificare il destinatario finale dell'omaggio e dimostrare l'inerenza della spesa.

La circolare 32/E/1973, parte VI prevede, in alternativa, l'**annotazione su un apposito "registro degli omaggi"** (ai sensi dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#)) dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

Nella prassi aziendale si riscontra **più frequentemente la scelta di non gravare il cliente dell'Iva**, vista la gratuità dell'operazione.

In tale ipotesi, il cedente procede con l'emissione di **autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile** per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'**indicazione del valore** (prezzo di acquisto o di costo) **dei beni**, dell'**aliquota** applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di "**autofatturazione per omaggi**".

In base al tracciato della fatturazione elettronica occorre utilizzare il Tipo documento **TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa**, utilizzabile sia per le **cessioni gratuite di beni** sopra richiamate che per le **prestazioni gratuite** nell'ipotesi previste dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#); la disposizione richiama, in quest'ultimo caso, le prestazioni per uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero gratuite, per le quali l'imposta afferente agli acquisti è detraibile e con valore superiore a 50 euro.

Trattandosi di un'autofatturazione, all'**interno del file XML** occorre esporre l'**identificativo Iva di colui che emette il documento** sia nel campo "**cedente/prestatore**" che nel campo "**cessionario/committente**", oltre che l'**imponibile** e l'**imposta**.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file XML della fattura elettronica deve essere riportata la **data di effettuazione dell'operazione**.

Se si tratta di un'autofattura riepilogativa, può essere esposta la **data dell'ultima operazione o comunque una data del mese**.

Con riferimento al Campo 2.1.1.4 "**Numero**", invece, il cedente dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse. L'autofattura TD27 andrà annotata nel **solo registro delle fatture emesse**.

Si ricorda, infine, che con l'**ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.7.1 in vigore dal 1° ottobre 2022)** sono stati **variati alcuni controlli** riferiti alla casistica in argomento.

In particolare, il **codice errore 00472** è stato **modificato come segue**: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il **cedente/prestatore deve essere uguale al**

cessionario/committente (i tipi documento TD21 e **TD27 non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario**). Nell'attuale versione delle specifiche tecniche (vers. 1.7, in vigore fino al 30 settembre 2022) il codice errore 00472 è invece previsto solo per il Tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento.